



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine **8611** dell'anno **2016**, a cui è stato riunito il fascicolo iscritto al n. **7265/2017** R.G.;

TRA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stolfa, Mariantonietta Martinelli, Adriana Stolfa, e Danilo Volpe, in virtù di procure a margine dei ricorsi introduttivi;

- *Ricorrente / resistente in riconvenzionale-*

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e per conto della **S.C.C.I. s.p.a.**, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bove, in virtù di procure generali alle liti;

-*Resistente / ricorrente in riconvenzionale-*

All'udienza del 18 novembre 2019 la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23.11.2016 la **[REDACTED]** chiedeva che fosse accertato il suo diritto ad utilizzare quale imponibile contributivo minimo ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 338/1989 i livelli retributivi fissati dal CCNL per i Dipendenti da Aziende esercenti lavorazioni conto terzi a façon, sottoscritto da FAILTs – C.I.S.A.L.- LAIT e ANPIT, con accertamento del diritto ad usufruire di qualsiasi agevolazione e /o beneficio e /o sgravio contributivo o fiscalizzazione condizionati al rispetto del CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Deduceva la società ricorrente che essa svolgeva attività di lavorazione in conto terzi (a façon) nel settore tessile e abbigliamento, attività che si concretizzava nell'attività di confezionamento di abiti in serie sulla base di modelli realizzati da terzi; che applicava di conseguenza l'unico CCNL presente nella categoria dei façonisti, cioè quello FAILTs – C.I.S.A.L.- LAIT e ANPIT, applicando i relativi minimi contributivi; che l'INPS, ai fini dell'applicazione di sgravi e/o agevolazione e/o fiscalizzazioni, aveva ritenuto quei minimi inferiori ai minimi che per legge dovevano essere applicati, ossia i minimi retributivi contenuti nei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nel caso di specie utilizzava quale CCNL di riferimento quello Tessile-Calzaturiero, sottoscritto da CGIL, CIS e UIL con SMI Confindustria; che a seguito di tanto l'INPS aveva richiesto con verbale del 10.7.2012 il pagamento della somma di € 66.365,00; che avverso tale verbale era stato proposto ricorso amministrativo; che dopo due anni in data 4.6.2014 la Direzione Centrale dell'INPS di Roma aveva ritenuto accoglibile il ricorso, rimettendo gli atti alla sede INPS regionale di BARI, che avrebbe dovuto procedere all'annullamento in autotutela del verbale; che l'INPS di Bari aveva rinviato gli atti alla Direzione Centrale di Roma; che essa azienda aveva ritenuto che il verbale sarebbe stato annullato in via di autotutela dall'INPS e che per tale motivo non aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito notificato il 23.11.2013, che ora stava pagando in maniera rateizzata; che, tuttavia, era interesse della società far accertare il suo



diritto, al fine del rispetto della norma sui minimi contributivi, all'applicazione del CCNL FAILTs – C.I.S.A.L.- LAIT e ANPIT, l'unico CCNL riguardante le aziende façoniste; che, invece, il CCNL Tessili-Industria non era applicabile, tanto che tra le varie lavorazioni ivi elencate non era presente proprio la lavorazione per conto terzi (façon).

Si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo la carenza di interesse ad agire del ricorrente, in assenza di un provvedimento esecutivo dell'Istituto, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (mancata quantificazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso), l'infondatezza della domanda, atteso che il CCNL utilizzato dalla società ricorrente non poteva essere utilizzato ai fini del calcolo dei minimi retributivi previsti dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito nella L. n. 389/1989, non essendo stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. L'INPS chiedeva in via riconvenzionale accertarsi la debenza della somma di € 74.801,94, oggetto di avviso di addebito n. 31420130004022506000, notificato il 18.12.2013 e mai opposto.

Con successivo ricorso depositato in data 2.10.2017 la ██████████ proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 20170001309557000, notificato in data 23.8.2017, con cui l'INPS aveva chiesto il pagamento dell'importo di € 9.832,40, a titolo di contributi per il periodo dal 12/2013 al 5/2014. La società opponente eccepeva l'illegittimità dell'avviso di addebito per impugnazione davanti all'autorità giudiziaria dell'accertamento presupposto, ex art. 24, comma 3, del D.L. n. 46/1999, e riproponeva nel merito le stesse doglianze già oggetto del giudizio iscritto al N. 8611/2016 R.G.

Anche nel presente giudizio si costituiva l'INPS, in proprio e per conto della S.C.C.I. s.p.a., eccependo la tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di 20 giorni ex art. 617, comma 2, c.p.c., nonché l'infondatezza del ricorso, attesa la correttezza dell'operato dell'Istituto. L'INPS chiedeva, in subordine, la condanna della società ricorrente al pagamento della somma dovuta.

All'odierna udienza le due cause sono state riunite per connessione oggettiva e soggettiva.

Deve essere rigettata l'eccezione preliminare, sollevata dall'INPS, di carenza di interesse ad agire della società ricorrente.

Con il giudizio di più antica iscrizione a ruolo (N. 8611/2016 R.G.) la società ██████████ ha chiesto accertarsi la regolare applicazione del CCNL FAILTs – C.I.S.A.L.- LAIT e ANPIT, e ciò ai fini del rispetto dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito nella L. n. 389/1989.

Tale richiesta derivava dal fatto che l'INPS, a seguito di accesso ispettivo, conclusosi con verbale di accertamento del 10.7.2012, aveva ritenuto che il CCNL applicato dall'azienda non era rispettoso dei minimi retributivi (su cui venivano calcolati i minimi contributivi) previsti dalla legge, che rimanda ai CCNL sottoscritti dalle categorie sindacali più rappresentative su base nazionale.

Alla luce di tanto è evidente l'interesse ad agire della ██████████, che è quello di stabilire quale siano i minimi contributivi previsti dalla legge per evitare innanzi tutto sanzioni dall'INPS e poi per ricevere sgravi/agevolazioni/fiscalizzazioni. L'azione non può ritenersi meramente esplorativa, essendo scaturita da un accertamento ispettivo dell'INPS, che aveva appunto rilevato la sussistenza di irregolarità.

Per quanto riguarda invece l'eccezione di inammissibilità ex art. 152 disp. att. c.p.c., la stessa deve essere rigettata, in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 241/2017 del 24.10.2017, depositata il 20.11.2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.152, ultimo periodo, disp. att. c.p.c., ritenendo sproporzionata la sanzione dell'inammissibilità del ricorso rispetto alla finalità della norma, cioè quella di evitare l'abuso dello strumento processuale.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 136 della Cost., l'art. 152, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. non è più applicabile, perché ha cessato di avere effetti dal 21.11.2017, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale. Dunque giammai si potrebbe pronunciare l'inammissibilità del ricorso.

Va detto peraltro che, anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale, la norma non si riteneva applicabile alle controversie diverse da quelle aventi ad oggetto la richiesta di prestazioni previdenziali e assistenziali, come quella in oggetto.

Ciò detto, passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva quanto segue.



L'art. 1 del D.L. 338/1989 fissa il cd. minimale contributivo stabilendo che *“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*. Su tale norma è successivamente intervenuto il legislatore con legge di interpretazione autentica (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2 comma 25), precisando che *“L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”*.

Sostiene la società ricorrente che nel caso delle aziende che lavorano per conto terzi l'unico CCNL esistente è quello dalla stessa applicato (il CCNL Lavorazioni conto terzi a façon stipulato da Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), Fait - Cisl (Federazione autonoma italiana lavoratori tessili), LAIF (Libera Associazione Imprese Façoniste) e ANPIT (Associazione nazionale piccola industria e terziario) in data 27/05/2013) e che di conseguenza non dovrebbe neppure verificarsi la rappresentatività dei sindacati firmatari del CCNL in esame, in quanto tale verifica sarebbe necessaria solo in caso di sussistenza di una pluralità di contratti applicabili alla medesima categoria. Deduce inoltre che tutta la giurisprudenza che applicava il CCNL Tessile-Industria per analogia si basava sul presupposto che per le imprese che si occupavano della lavorazione per conto terzi, non vi fosse un CCNL specifico.

Tale tesi della società ricorrente, sebbene suggestiva, non sembra condivisibile.

Si richiama sul punto la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 7781/2015), che in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, ha così ritenuto: *“In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi, il trattamento economico e normativo dei dipendenti di un'impresa può essere disciplinato sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale determinarne la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali, sicché, ove venga in considerazione la possibilità di fruire dei suddetti benefici da parte delle imprese façoniste - che svolgono, per conto terzi, attività di confezionamento di capi di abbigliamento, limitata ad alcune fasi della lavorazione - e si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione, ai soli fini contributivi, della retribuzione-parametro, può essere fatto riferimento al c.c.n.l. concluso per tutte le aziende tessili dalla CGIL-CISL-UIL anziché a quello stipulato tra ANILF-CISAL e altri (anche se relativo allo specifico settore artigianale denominato "abbigliamento-lavorazioni conto terzi a "façon"”), in quanto - in assenza di specifiche prove contrarie - le associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti contratti collettivi sono "comparativamente" più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto, in corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”*.

Dalla lettura della motivazione della sentenza richiamata, si evince che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito nella L. n. 389/1989, in ogni caso devono considerarsi rilevanti i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, a prescindere dalla circostanza che per il settore produttivo in cui opera l'azienda vi sia un unico CCNL o ve ne siano diversi. I CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali che non siano maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerate solo se prevedono condizioni migliorative per i lavoratori.

Nel caso di specie, pertanto, il fatto che il CCNL invocato dalla [REDACTED] sia l'unico a regolamentare le attività di lavorazione di abbigliamento per conto terzi non legittima in ogni caso, anche ai fini del richiamato art. 1, l'applicazione di quel CCNL. Solo la rappresentatività su base nazionale, secondo il dettato normativo, consente ad un contratto collettivo di individuare minimi retributivi e contributivi da utilizzare per l'ottenimento di sgravi e agevolazioni fiscali; in caso di



assenza di rappresentatività, a meno che il CCNL invocato non preveda minimi retributivi più alti di quelli del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale (ma non è questo il caso), dovrà farsi necessariamente riferimento ai CCNL più simili, ossia nel caso di specie il CCNL Tessile-Industria.

E' quindi determinante verificare se le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL invocato dalla società ricorrente possano ritenersi maggiormente rappresentative su base nazionale o no.

Sul punto si osserva che parte ricorrente ha documentato che la CISAL (una delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del CCNL invocato) è stata inserita nell'elenco dei sindacati comparativamente più rappresentativi (vd. D.M. del Ministero del lavoro del 15/07/2014 n. 14280, allegato in atti); inoltre tale sindacato dal 29.8.2017 è entrato a far parte del CNEL, consacrando così la maggiore rappresentativa su base nazionale dello stesso.

Ebbene, alla luce di quanto innanzi, si ritiene che il CCNL FAILTs – C.I.S.A.L.- LAIT e ANPIT, possa assurgere a CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ai fini della L. n. 389/1989, solo a far data dal 15.7.2014, ossia da quando la CISAL (una delle organizzazioni firmatarie di tale contratto) è stata inserita dal Ministero del Lavoro nell'elenco delle organizzazioni più rappresentative.

Ritornando al caso in esame, si ritiene dunque che l'accertamento ispettivo compiuto dall'INPS nel luglio 2012 sia legittimo, avendo l'Istituto calcolato i minimi contributivi sulla base dei minimi retributivi contenuti nel CCNL Tessile-Industria (non potendo essere utilizzato il CCNL FAILTs – C.I.S.A.L.- LAIT e ANPIT a tali fini per assenza di maggiore rappresentatività su base nazionale) e che solo dal 15.7.2014 i minimi contenuti in tale CCNL possano essere considerati ai fini di cui all'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito nella L. n. 389/1989, in ragione dell'acquisita rappresentatività su base nazionale della CISAL.

Pertanto la domanda formulata nel giudizio più antico deve essere accolta solo in parte, nel senso che deve essere dichiarato il diritto della ██████████ ad utilizzare quale imponibile contributivo minimo ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 338/1989 i livelli retributivi fissati dal CCNL per i Dipendenti da Aziende esercenti lavorazioni conto terzi a façon, sottoscritto da FAILTs – C.I.S.A.L.- LAIT e ANPIT, solo a decorrere dal 15.7.2014. Prima di tale data la domanda non può essere accolta, per le ragioni innanzi indicate.

Ne consegue che i contributi richiesti dall'INPS fino al mese di giugno 2014, ricalcolati a seguito di accertamento, sono dovuti dalla società.

Sul punto si osserva che la società ricorrente non ha mai richiesto nel procedimento n. 8611/2016 R.G. l'annullamento di avvisi di addebito, sicchè è inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'INPS in quel giudizio, avente ad oggetto la condanna della ██████████ al pagamento delle somme contenute in un avviso di addebito notificato a dicembre 2013, perché lo stesso non è stato mai impugnato dalla società e dunque non è necessario un accertamento giudiziario sulla debenza di quelle somme.

Passando ad esaminare l'opposizione ad avviso di addebito proposta nel giudizio iscritto al N. 7265/2017 R.G., la stessa è infondata e deve essere rigettata.

Come già innanzi detto, l'applicazione di minimi contributivi calcolati sui minimi retributivi fissati dal CCNL Tessile-industria può considerarsi legittima fino al mese di giugno 2014 e poiché l'avviso di addebito impugnato in quel giudizio riguarda contributi dovuti per il periodo dal dicembre 2013 al maggio 2014, in assenza di altre contestazioni specifiche sulle modalità di calcolo degli stessi, si ritiene che l'azienda abbia errato nel versamento dei contributi.

Si ritiene inoltre che possa essere disattesa anche l'eccezione, sollevata dalla ██████████, di illegittimità dell'avviso di addebito per impugnazione davanti all'autorità giudiziaria dell'accertamento presupposto, ex art. 24, comma 3, del D.L. n. 46/1999, sia in considerazione dell'intervenuta riunione tra i due procedimenti e dunque della decisione in data odierna anche della controversia sull'accertamento presupposto, sia in considerazione della domanda formulata dall'INPS di accertamento del credito e di condanna della società opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di contributi per il periodo controverso.



Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto della novità e della particolarità della questione trattata, sussistono i motivi per una integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato dalla ██████████ in data 23.11.2016, nonché sul ricorso in opposizione depositato dalla medesima società in data 2.10.2017, nei confronti dell'INPS e della SCCI s.p.a., rigettata ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente la domanda formulata dalla ██████████ nel giudizio iscritto al n. 8611/2016 R.G. e, per l'effetto, dichiara il diritto della società ricorrente ad utilizzare quale imponibile contributivo minimo ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 338/1989 i livelli retributivi fissati dal CCNL per i Dipendenti da Aziende esercenti lavorazioni conto terzi a façon, sottoscritto da FAILTs – C.I.S.A.L.- LAIT e ANPIT, a decorrere dal 15.7.2014;
 - 2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'INPS nel giudizio pendente al N. 8611/2016 R.G.;
 - 3) rigetta l'opposizione ad avviso di addebito n. 314 20170001309557000, notificato in data 23.8.2017;
 - 4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
- Così deciso in Trani in data 18 novembre 2019.

Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto

